

FNOMCeO

Taglio Cesareo: se il Primario Ritarda, l'Intervento Urgente deve Essere Eseguito dall'Aiuto Primario

Cassazione Civile – Taglio cesareo – Se il Primario ritarda, l'intervento urgente deve essere eseguito dall'Aiuto Primario. La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di assenza del Primario o impedimento di quest'ultimo ogni decisione deve essere adottata dall'Aiuto. Ne consegue che, informato il Primario, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto invero far predisporre la sala chirurgica e far preparare la paziente, e atteso il ritardo maturato dal predetto nonché stante l'urgenza avrebbe dovuto procedere senza indugio ad operare, assumendosene tutte le responsabilità; infatti l'Aiuto Primario, anche in ragione dell'obbligo di garanzia verso il paziente su di lui gravante, non può restare invero inerte nell'attesa sino al momento in cui il Primario sia in concreto in grado di sovrintendere la situazione. (Sentenza 7682/15)

FATTO: Con sentenza del 7/5/2007 la Corte d'Appello di Roma ha respinto i gravami interposti, in via principale, dalla sig. W.P. S. e dalla sig. B.M.G. (quale erede del sig. B.A.) nonché, in via incidentale, dalla Ausl di Viterbo e dalla società Zurigo Assicurazioni S.A. in relazione alla pronuncia n. 430 del 2003 del Tribunale di Civitavecchia, di accoglimento della domanda nei confronti dei predetti e del defunto sig. B.A. originariamente proposta dai sigg. Be.Do. e S.L. M., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei gravissimi ed irreversibili danni fisici da quest'ultima patiti a causa del ritardo con cui i suindicati medici B. e W., rispettivamente Primario ed Aiuto Primario della Divisione ostetrico-ginecologica dell'Ospedale di Tarquinia, l'avevano fatta nascere con taglio cesareo presso tale nosocomio.

DIRITTO: Va ribadito che in caso di assenza del Primario o impedimento di quest'ultimo ogni decisione deve essere adottata dall'Aiuto. E ciò anche allorché (ma non risulta essere questo il caso) il Primario, doverosamente avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso. In tale ipotesi all'Aiuto spetta infatti di procedere secondo quanto occorre, anche ed eventualmente, per rendere operativo ed efficace l'intervento del Primario professionista, ed in particolare allo specialista, Cass., 20/10/2014, n. 22222). Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, 2° co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr.Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale o lavorativa della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità (cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143). Nell'adempimento delle obbligazioni (e dei comuni rapporti della vita di relazione) il soggetto deve osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità (anche extracontrattuale). Orbene, avendo l'obbligo di attivarsi secondo le regole dell'arte medica avuto riguardo allo standard professionale dello specialista, l'Aiuto Primario, anche in ragione dell'obbligo di garanzia verso il paziente su di lui gravante, non può restare invero inerte nell'attesa sino al momento in cui il Primario sia in concreto in grado di sovrintendere la situazione. A tale stregua, ove come nella specie l'arrivo del Primario ritardi, l'Aiuto deve senz'altro procedere oltre, e non già rinviare l'intervento urgente in attesa del medesimo, il quale può risultare attardato da una qualsivoglia evenienza (es., dal traffico intenso, da un infortunio, ecc.) che gli impedisca di

giungere con la necessaria tempestività presso la struttura sanitaria. Ne consegue che, informato il Primario, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto invero far predisporre la sala chirurgica e far preparare la paziente, e atteso il ritardo maturato dal predetto nonché stante l'urgenza avrebbe dovuto procedere senza indugio ad operare, assumendosene tutte le responsabilità, il dovere del medico di salvare la vita del paziente facendo premio su ogni altra considerazione (cfr. Cass. pen., sez. 4, 7/6/2000, n. 7483). Né pregio alcuno può al riguardo riconoscersi all'assunto della ricorrente secondo cui l'intervento chirurgico di taglio cesareo deve essere eseguito da due chirurghi, anche in assenza di prevedibili complicanze, in quanto "necessariamente da realizzare a quattro mani", risultando esso in realtà smentito (anche) dai CTU, giacché in caso di urgenza l'intervento de quo può essere eseguito anche da un solo medico, coadiuvato da uno strumentista.

Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

Cassazione Civile Sez. 3 Sentenza Num. 7682 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data Pubblicazione: 16 aprile 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/5/2007 la Corte d'Appello di Roma ha respinto i gravami interposti, in via principale, dalla sig. W.P. S. e dalla sig. B.M.G. (quale erede del sig. B.A.) nonché, in via incidentale, dalla Ausl di Viterbo e dalla società Zurigo Assicurazioni S.A. in relazione alla pronuncia n. 430 del 2003 del Tribunale di Civitavecchia, di accoglimento della domanda nei confronti dei predetti e del defunto sig. B.A. originariamente proposta dai sigg. Be.Do. e S.L. M., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei gravissimi ed irreversibili danni fisici da quest'ultima patiti a causa del ritardo con cui i suindicati medici B. e W., rispettivamente Primario ed Aiuto Primario della Divisione ostetrico-ginecologica dell'Ospedale di Tarquinia, l'avevano fatta nascere con taglio cesareo presso tale nosocomio.

Avverso la suindicata pronuncia del giudice dell'appello la sig. B.M.G., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la W..

Propone separato ricorso per cassazione, affidato a 9 motivi, la W., cui resiste con controricorso la B. (nella qualità), e con separato controricorso la società Zurich Insurance Company S.A. (nuova denominazione della società Zurigo Assicurazioni SA-Rappresentanza Generale per l'Italia), la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, cui aderisce con controricorso la B..

Ai ricorsi B. e W. resiste con ulteriore separato controricorso (anche) la Ausl di Viterbo, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, cui aderisce con controricorso la B..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Già chiamata all'udienza del 5/3/2014, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per omesso avviso d'udienza ai difensori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente in via principale B. denuncia "omessa" e/o insufficiente motivazione su punti decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5. c.p.c.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale Ausl Viterbo denuncia "carenza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità" della motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5. c.p.c.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale Zurich denuncia mancanza di motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5. c.p.c.

A quest'ultimo aderisce la B..

I motivi dei ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell'art. 366 1° co. n. 4, 366-bis e 375, 1° co. n. 5, c.p.c.

Essi non recano affatto la prescritta "chiara indicazione", secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte, delle relative "ragioni", non risultando riassuntivamente indicato il fatto controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che i motivi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all' "atto notificato il 26.5.1997", alla comparsa di costituzione e risposta dei due medici convenuti nonché della ASL e della chiamata in causa Zurigo Assicurazioni, alla sentenza del giudice di prime cure, all'appello proposto dalla W., alla sua comparsa di costituzione e risposta in sede di gravame nonché di quelle della dei Be., della ASL e della Zurigo Assicurazioni, alla espletata CTU, alla CTP del Dr. M., all'interrogatorio formale della S., alla "copia di un articolo tratto dal quotidiano "Il Tempo del 16.9.94", alla dichiarazione della W. "all'udienza del 20.9.2000", all' "ordinanza del 21.2.01", alle "note critiche alla C.T.U. del 13 maggio 2002 (doc. n. 3 Faqsc. Primo grado)", alle "Osservazioni critiche alla relazione di CTU" 13 maggio 2002 del Prof. V.H.", la ricorrente B.; alla "citazione notificata il 23.5.1997", alla "prova documentale ed orale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale", alla sentenza del giudice di prime cure, agli atti di appello della W. e della B., alle comparse di costituzione e risposta della AUSL di Viterbo e della Zurigo Assicurazioni, alle "censure mosse dagli appellanti all'operato del collegio peritale incaricato dal primo Giudice, alle dichiarazioni rese ... dall'attrice in sede di interrogatorio", all'"intervista rilasciata il 16.9.94 dalla attrice signora S. al giornalista de "Il Tempo" (v. doc. c. allegato al fascicolo di parte di primo grado del convenuto Dott. B.A.)", alla "relazione peritale dei CC.TT.UU.", ai "rilievi mossi alla integrità del tracciato CTG del 14.1.94 depositato dagli attori", ai "quesiti disinvoltamente ignorati dai periti" la ricorrente AUSL di Viterbo; all'"atto notificato il 26/5/1997", alla comparsa di costituzione e risposta dei due medici convenuti nonché della ASL e della chiamata in causa Zurigo Assicurazioni, alla sentenza del giudice di prime cure, all'appello proposto dalla W., agli appelli incidentali proposti dalla B., dalla ASL e dalla Zurigo, alla CTP del Prof. V., all'"intervista rilasciata il 16.9.94 dalla sig.ra S. al giornale "Il Tempo", prodotta in giudizio dalla difesa del Be.", la ricorrente Zurich Insurance Company S.A. limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,

23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua i ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108;

Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Senza sottacersi, avuto in particolare riguardo al ricorso della B., che nella specie l'esposizione del fatto e della storia del procedimento cui ancorare le ragioni di censura risulta affidato alla mera riproduzione di (parte) dell'impugnata sentenza, a tale stregua risultando non osservato il principio in base al quale il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 28/2/2006, n. 4403; Cass., 19/4/2004, n. 7392), e in ogni caso il requisito a pena di inammissibilità richiesto ex art.366, 1° co. n. 6, c.p.c., nel caso non osservato alla stregua di quanto viceversa indefettibilmente necessario alla stregua di quanto più sopra osservato.

La norma di cui all'art. 366 bis c.p.c., è d'altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto e il momento di sintesi possano, e a fortiori debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal *d.lgs. n. 40 del 2006*, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Va dichiarato inammissibile altresì l'atto difensivo della B. denominato "controricorso" e formulato "per aderire al ricorso incidentale proposto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo".

Atteso che con esso la ricorrente in via principale B. non contesta il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Zurich ma vi aderisce, concludendo per il relativo accoglimento, tale atto deve qualificarsi sotto questo profilo ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente non applicabilità dell'art. 334 c.p.c., in tema di impugnazione

incidentale tardiva, e soggezione pertanto ai termini ordinari (cfr. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 17/12/2009, n. 26505; Cass., 22/3/2007, n. 7049; Cass., 2/9/2003, n. 12764).

In quanto notificato in data 16-18/9/2008, con richiesta presentata il 16/9/2008 all'UNEP Corte d'Appello di Roma, e pertanto successivamente al termine ultimo del 22/6/2008, il detto ricorso incidentale di tipo adesivo della B. è pertanto tardivo ex *artt. 325 e 327 c.p.c.* (nella previgente formulazione *ratione temporis* nel caso applicabile).

Con il 1 motivo la ricorrente W. denuncia violazione e falsa applicazione degli *artt. 112 e 183 c.p.c.* , "in relazione *all'art. 360 c.p.c.* , n. 3 e *all'art. 360 c.p.c.* , n. 4".

Con il 2 motivo (indicato come la) denuncia violazione e falsa applicazione degli *artt. 115 e 116 c.p.c.* , in relazione *all'art. 360 n. 3 c.p.c.*

Con il 3 motivo (indicato come 1b) denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria" motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento *all'art. 360 , 1° co. n. 5, c.p.c.*

Con il 4 motivo (indicato come 2°) denuncia violazione e falsa applicazione *dell'art. 115 c.p.c.* , 2727 e 2729 c.c. , in relazione *all'art. 360 n. 3 c.p.c.* .

Con il 5 (indicato come 2a), il 7° (indicato come 3a) ed il 9° (indicato come 4°) motivo denuncia "insufficiente o contraddittoria" motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento *all'art. 360. , 1co. n. 5 c.p.c.*

Con l'8 motivo (indicato come 4°) denuncia violazione e "falsa applicazione *dell'art. 2697 c.c.* , in relazione *all'art. 360 n. 3 c.p.c.*

A quest'ultimo motivo aderisce la B..

I motivi dei ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione *dell'art. 366, 1° co. n. 4, 366-bis e 375, 1° co. n. 5, c.p.c.*

Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero difforni dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

Tanto più che i motivi risultano formulati in violazione *dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.*, atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'atto di citazione notificato il 26/5/1997", alla comparsa di costituzione e risposta

della Dott.ssa W., alla "consulenza medico legale redatta dal Dott. V.H. e dalla Dott.ssa R.D.", alla comparsa di costituzione e risposta del Prof. B., alla comparsa di costituzione e risposta della AUSL di Viterbo, alla comparsa di costituzione e risposta della chiamata in causa Zurigo Assicurazioni, ai "prodotti documenti", alle "depositate memorie istruttorie dirette e contrarie ai dell'art. 184 c.p.c. ", all'"interrogatorio formale dell'attrice sig.ra S.", alla "disposta CTU", al "tracciato cardiocografico del 14.1.94", alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, agli "acquisiti tabulati telefonici", alla "prova testimoniale", alla richiesta di "rinnovo della CTU", alla "nuova prospettazione del fatto modificativa della causa petendi", alla "deposizione della teste F.I.", alla "citata deposizione testimoniale del sig. O.G. resa all'udienza del 9 febbraio 2000", all'ordinanza riservata del 21.2.2001" limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua i ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 12/1995, n. 1161).

Quanto al pure denunciato vizio di motivazione, il 3 e il 5 motivo del ricorso della W. non recano la prescritta "chiara indicazione" delle relative "ragioni" secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte.

Oltre a non risultare riassuntivamente indicato il fatto controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendone l'individuazione all'attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì violativa dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., va osservato che laddove lamenta "la sbrigativa riconduzione di tutti i molteplici e complessi aspetti del singolare pregiudizio subito dalla ricorrente alla sola categoria del danno alla integrità psico-fisica (danno biologico)", ed altresì che la corte di merito ha erroneamente "omesso di considerare e valutare l'irrimediabile lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti quali l'annientamento dell'identità sessuale della ricorrente, la lesione della sua immagine di donna, la compromissione di altri diritti della sua personalità morale, dei diritti alla libertà personale (in cui rientra certamente anche il diritto alla libertà

sessuale)", la ricorrente in realtà inammissibilmente prospetta non già i denunciati vizi di motivazione bensì vizio di violazione di norme di diritto censurabile ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., altresì omettendo di formulare al riguardo idoneo quesito di diritto.

La norma di cui all'art. 366 bis c.p.c., è d'altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto e il momento di sintesi possano, e a fortiori debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Non può infine sottacersi, avuto in particolare riguardo al 1° motivo, che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare allorché si denuncia vizio di error in procedendo, debbono invero specificamente indicarsi anche l'atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E' infatti al riguardo noto che pur divenendo, nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminarmente ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Risulta pertanto a tale stregua violato il principio generale in base al quale allorché viene in sede di legittimità proposta una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto il ricorrente ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione avanti al giudice di merito, ma, in ossequio al disposto di cui all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., di indicare altresì in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire il controllo ex actis della veridicità di tale asserzione, prodromico alla disamina nel merito della questione medesima (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass. 27/9/2006, n. 21020).

Senza sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. e non anche come nella specie dalla ricorrente prospettato in termini di violazione di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, e non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Quanto ai motivi con i quali si censurano le emergenze dalle disposte CTU, va d'altro canto osservato che le stesse non risultano essere state previamente sottoposte al vaglio dei giudici di merito, in violazione pertanto del principio in base al quale sono inammissibili in sede di legittimità - attesi i limiti del giudizio di cassazione - contestazioni della

consulenza tecnica d'ufficio non espresse già nel giudizio di merito (v. Cass., 27/7/1996, n. 6792; Cass., 18/1/1999, n. 440. E, da ultimo, Cass., 9/7/2013, n. 17041).

Con il 6 motivo (indicato come 3) la ricorrente W. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Si duole che la corte di merito l'abbia erroneamente ritenuta in colpa per non aver effettuato l'operazione da sola, laddove costituisce "fatto notorio quello secondo cui un intervento chirurgico di taglio cesareo anche in assenza di prevedibili complicanze, deve essere eseguito da due chirurghi, in quanto necessariamente da realizzare a quattro mani".

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

A parte il rilievo che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , è - come già più sopra esposto - apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. e non anche, come nella specie denunciato in termini di violazione di legge, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità, per la parte del motivo ove la ricorrente sostanzialmente censura l'asseritamente erronea valutazione del suo comportamento come colposo, per non avere ella effettuato l'operazione da sola invece di attendere l'arrivo del Primario, va ribadito che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ogni decisione deve essere adottata dall' Aiuto. E ciò anche allorquando (ma non risulta essere questo il caso) il Primario, doverosamente avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sè la decisione del caso.

In tale ipotesi all' Aiuto spetta infatti di procedere secondo quanto occorra, anche ed eventualmente, per rendere operativo ed efficace l'intervento del Primario.

Questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, in accordo con quanto osservato anche in dottrina, che il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata alla natura dell'attività esercitata (secondo una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che ove privo delle necessarie cognizioni tecniche il debitore rimanga esentato dall'adempire l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata); mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore di attività (cfr., con riferimento al professionista, ed in particolare allo specialista, Cass., 20/10/2014, n. 22222).

Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, 2° co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr.Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale o lavorativa della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità (cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143).

Nell'adempimento delle obbligazioni (e dei comuni rapporti della vita di relazione) il soggetto deve osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità (anche extracontrattuale).

E' pertanto tenuto a mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651;Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304).

Orbene, avendo l'obbligo di attivarsi secondo le regole dell'arte medica avuto riguardo allo standard professionale dello specialista, l'Aiuto Primario, anche in ragione dell'obbligo di garanzia verso il paziente su di lui gravante, non può restare invero inerte nell'attesa sino al momento in cui il Primario sia in concreto in grado di sovrintendere la situazione.

A tale stregua, ove come nella specie l'arrivo del Primario ritardi, l'Aiuto deve senz'altro procedere oltre, e non già rinviare l'intervento urgente in attesa del medesimo, il quale può risultare attardato da una qualsivoglia evenienza (es., dal traffico intenso, da un infortunio, ecc.) che gli impedisca di giungere con la necessaria tempestività presso la struttura sanitaria.

Ne consegue che, informato il Primario, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto invero far predisporre la sala chirurgica e far preparare la paziente, e atteso il ritardo maturato dal predetto nonché stante l'urgenza avrebbe dovuto procedere senza indugio ad operare, assumendosene tutte le responsabilità, il dovere del medico di salvare la vita del paziente facendo premio su ogni altra considerazione (cfr. Cass. pen., sez. 4, 7/6/2000, n. 7483).

Nè pregio alcuno può al riguardo riconoscersi all'assunto della ricorrente secondo cui l'intervento chirurgico di taglio cesareo deve essere eseguito da due chirurghi, anche in assenza di prevedibili complicanze, in quanto "necessariamente da realizzare a quattro mani", risultando esso in realtà smentito (anche) dai CTU, giacchè in caso di urgenza l'intervento de quo può essere eseguito anche da un solo medico, coadiuvato da uno strumentista.

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha posto in rilievo che "dopo aver visitato la S. alle ore 18,30, accertando il grave stato di sofferenza del feto (sulla base dell'inequivocabile tracciato cardiocografico), ne dispose l'immediato ricovero (avvenuto alle 18,45), avvisando il primario soltanto alle ore 20,03", precisando ulteriormente che "l'esame amnioscopio (confermativo dello stato di sofferenza e dell'urgenza dell'intervento) venne effettuato solo alle 19,45 e che, comunque, alle 20,05 tutta l'equipe operatoria era disponibile".

Ancora, nella parte in cui ha osservato che "visto il ritardo del primario, la W., che ne aveva la qualifica e la competenza, considerata l'estrema urgenza del caso, avrebbe potuto e dovuto intervenire subito operando direttamente la S.". E ove ha ulteriormente affermato che "gli elementi di responsabilità accertati (ritardo nell'avvisare il primario,

lentezza nell'esecuzione dell'esame e, soprattutto, mancato tempestivo intervento chirurgico in proprio) consentono di confermare il pieno concorso di responsabilità nella fattispecie dell'aiuto primario Dott.ssa W."

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso della W..

Ribadito quanto già più sopra affermato con riferimento ad analoga adesione al motivo del controricorso della Zurich, va osservato che il suindicato atto difensivo B., da qualificarsi ricorso incidentale di tipo adesivo relativamente all'8° motivo (indicato come 4°) della ricorrente incidentale W. (con conseguente non applicabilità dell'art. 334 c.p.c. , in tema di impugnazione incidentale tardiva, e soggezione pertanto ai termini ordinari) è tardivo ex artt. 325 e 327 c.p.c. (nella previgente formulazione ratione temporis nel caso applicabile), essendo stato notificato in data 16-17/7/2008, con richiesta presentata il 15/7/2008 all'UNEP Corte d'Appello di Roma, e pertanto successivamente al termine ultimo del 22/6/2008.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra tutti i ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale della B. nonché i ricorsi incidentali della Ausl di Viterbo e della Zurich Insurance Company S.A. Rigetta il ricorso incidentale della W.. Compensa tra tutti i ricorrenti le spese del giudizio di cassazione.